



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 19/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 19/10/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05/02/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso complessivo, determinato secondo il criterio del *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.173,21, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione e oneri di intermediazione.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto; peraltro precisa di aver rimborsato, a tale titolo, l'importo di € 621,62 in sede di conteggio estintivo;
- la congruità delle somme restituite a titolo di "*commissioni di gestione*" (€ 582,89) in applicazione del criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; inoltre rinnova la disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 639,22, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;

- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 639,22 rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati



orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria di cui alla lett. A del prospetto economico, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto.

Natura parimenti *up-front* deve riconoscersi alle commissioni di intermediazione del credito previste alla lett. F del prospetto economico, avendo l'intermediario versato in atti il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente, con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, la società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-*sexies* del t.u.b. (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 23783/2018).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato "*su un principio di proporzionalità*" valido ed efficace.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni di attivazione e quelle di gestione di cui alle lett. B - C del prospetto economico, perché remunerative di attività attinenti alla durata del prestito, le quali devono essere rimborsate, per la quota non maturata, secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	71
rate residue	49

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	40,83%
- in proporzione alla quota	18,42%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 183,75 <input type="radio"/>	€ 82,87 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 82,87	€ 82,87
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 1.701,00	€ 694,58 <input checked="" type="radio"/>	€ 313,26 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 621,62	€ 72,96
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 3.205,58	€ 1.308,95 <input checked="" type="radio"/>	€ 590,35 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 582,89	€ 726,06
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 2.916,00	€ 1.190,70 <input type="radio"/>	€ 537,02 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 537,02
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.418,91
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.418,91.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS